

INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI DI SPESA FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO TRIENNALE -AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS 36/2023 E SS.MM.II. - DEL SERVIZIO ISPETTIVO E DI VIGILANZA DELLE SEDI DI VIA VENEZIA E VIA MARZANO.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Oggetto del contratto

Il presente Capitolato di appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- il Servizio Normale Ispettivo di Zona Notturmo;
- il Servizio di Ricezione di Segnali d'Allarme;
- Servizio Interventi Ispettivi con Guardie Giurate;
- Servizio Ispettivo di Pronto Intervento H24;

come di seguito dettagliato.

1.1. Sede di Via Marzano, 40 – Bari

- Servizio Normale Ispettivo di Zona che viene svolto tutte le notti dell'anno mediante accesso dal cancello pedonale e controllo perimetrale esterno agli accessi degli uffici con rilascio di biglietti di controllo e avviso ai recapiti di emergenza in caso di anomalie riscontrate;
- Servizio di Ricezione di Segnali d'Allarme che prevede interventi ispettivi di guardie giurate alle dipendenze dell'affidatario, presso la sede, in seguito alla ricezione di segnalazioni d'allarme per il tramite di apparecchiatura radio bidirezionale, completa di apposito radiocomando, collegata sull'impianto d'allarme da fornire in comodato d'uso a cura dell'affidatario;
- Servizio Ispettivo di Pronto Intervento è attivo sulle 24 ore tutti i giorni dell'anno che prevede l'intervento sia in caso di ricezione di segnalazione d'allarme "INTRUSIONE" (segnalazione che deve attivarsi automaticamente in caso di intrusione quando l'impianto è inserito) sia in caso di ricezione di segnalazione d'allarme "RAPINA" (segnalazione da attivarsi, in caso di necessità, dal personale tramite il radiocomando fornito a cura dell'affidatario).

1.2. Sede di Via Venezia, 13 – Bari

- Servizio interventi ispettivi che prevede l'intervento di guardie giurate alle dipendenze dell'affidatario, presso la sede, in seguito alla ricezione di segnalazioni d'allarme per il tramite di apparecchiatura GPRS collegata all'impianto d'allarme fornite dall'affidatario in comodato d'uso. Il servizio di pronto intervento deve essere attivo dalle ore 18.00 alle ore 08.00 di ogni giorno sulle 24 ore nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali e prevede l'intervento solo in caso di ricezione di segnalazione d'allarme "INTRUSIONE".

2. Durata del rapporto contrattuale

Il servizio di cui in oggetto avrà una durata di 36 mesi, decorrenti presumibilmente dal 01/07/2024 al 30/06/2027.

3. Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario

L'affidatario dovrà provvedere direttamente all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento delle prestazioni contrattuali, secondo quanto indicato dall'art. 1 del presente capitolato. Il personale impiegato dovrà ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'affidatario si obbliga ad applicare integralmente al proprio personale le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro indicato dalla Stazione Appaltante o, in caso di applicazione di altro contratto collettivo, è tenuto a garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

L'affidatario si obbliga ad applicare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, oltre a salvaguardare la sicurezza e la salute dei propri lavoratori.

L'affidatario, pena l'immediata risoluzione del contratto, si impegnerà a ricorrere esclusivamente a personale regolarmente assunto, nonché ad uniformarsi rigorosamente alle leggi ed ai regolamenti sulle assicurazioni sociali a favore dei lavoratori, a quelle sugli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81 del 2008, restando l'ODCEC esonerato da qualsiasi responsabilità in merito, sia per eventuali accidenti o sinistri avvenuti durante il servizio sia per qualsiasi altra causa.

4. Divieto di subappalto e di cessione del contratto

Trattandosi di affidamento diretto del servizio per modico valore, non è ammesso il subappalto.

È fatto altresì divieto di cedere il contratto, senza il consenso dell'ODCEC.

5. Adempimento delle prestazioni

L'affidatario si impegna affinché il servizio di cui in oggetto sia svolto con la massima cura e diligenza esigibili, ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile.

In caso di forza maggiore, la prestazione non potrà essere sospesa ovvero ridotta senza giustificato motivo.

Anche in caso di sciopero, l'aggiudicatario dovrà adoperarsi, per quanto esigibile, per garantire un livello minimo di servizio, dandone tempestiva comunicazione all'ODCEC.

6. Responsabilità e polizza assicurativa

L'affidatario assumerà in proprio ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni arrecati a persone o a cose, tanto nei confronti dell'ODCEC quanto di terzi, in dipendenza di mancanze e/o negligenze nell'adempimento delle prestazioni contrattuali. A tal fine, il medesimo presenterà, all'atto della stipula, idonea polizza assicurativa, secondo quanto dettato dall'art. 129 del D. Lgs. 163 del 2006 in materia di lavori pubblici.

Tale polizza dovrà avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) a copertura dei danni eventualmente subiti dall'ODCEC a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio e un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) come assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi durante lo svolgimento del servizio stesso.

In tal guisa, sono da considerarsi terzi anche i dipendenti dell'ODCEC, nonché il personale alle dipendenze di imprese svolgenti servizi in appalto presso le sedi dell'ODCEC al punto 1. del presente capitolato.

Nel caso di partecipazione alla gara in RTI, la suddetta polizza dovrà essere prestata dall'impresa mandataria.

7. Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, una cauzione pari al 5% dell'intero importo contrattuale, fornita secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, che dovrà avere efficacia pari alla durata dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra è causa di revoca dell'affidamento.

8. Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata dall'ODCEC in rate trimestrali.

Il pagamento resta subordinato all'invio da parte dell'affidatario della relativa fattura elettronica (codice univoco UFET80).

Per quanto riguarda tutti i pagamenti, l'operatore economico affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, comma 8, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. A tale fine, la fattura dovrà recare il codice identificativo di gara che verrà comunicato in sede di affidamento del servizio.

Il pagamento dell'importo dovuto avverrà mediante bonifico bancario, dopo avvenuto accertamento della regolarità delle prestazioni ed a condizione di regolare situazione contributiva.

A tal fine, l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare all'ODCEC, pena la nullità assoluta del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale sul quale dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente servizio, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

9. Inadempienze e clausole penali

L'ODCEC si riserverà la facoltà di verificare costantemente l'adeguatezza del servizio reso dall'affidatario, secondo le previsioni contenute nel presente capitolato.

Qualora si verificano episodiche irregolarità nell'esecuzione del servizio, l'ODCEC fisserà un congruo termine entro cui l'aggiudicatario dovrà procedere alla loro eliminazione.

Nei casi di più gravi inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti ovvero per ingiustificata interruzione del servizio, l'ODCEC, previa contestazione scritta degli addebiti, applicherà una penale nella misura fissa di € 50,00 (cento/00) per ogni inadempimento contestato, sino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo dell'appalto.

Superata tale ultima soglia percentuale, senza che l'affidatario abbia provveduto a porre rimedio alle disfunzioni oggetto di contestazione ovvero abbia ripreso regolare servizio, l'ODCEC avrà la facoltà di risolvere dal contratto e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti per la mancata erogazione del servizio.

Sarà, in ogni caso, fatta salva la richiesta di risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti.

10. Risoluzione e recesso

Il venire meno dei requisiti prescritti dalla legge o dall'avviso pubblico necessari per l'affidamento ovvero il mancato possesso degli stessi, accertato in fase di esecuzione del contratto, determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Saranno, altresì, causa di risoluzione del rapporto contrattuale le gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'ODCEC rilevi previa contestazione scritta e con espressa diffida ad adempiere, inviata a mezzo pec. Tale risoluzione legittimerà, inoltre, l'ODCEC a rivalersi sulla cauzione definitiva prestata ai sensi del punto 7.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 30 (giorni), da notificarsi all'affidatario a mezzo PEC, l'ODCEC si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale, fermo restando l'obbligo di retribuire le prestazioni effettuate o in corso di esecuzione.

11. Spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo allegato I.4, il presente contratto è esente dall'imposta di bollo.

12. Legge applicabile e foro competente

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Pertanto, a seguito della stipula MEPA, sarà inviata apposita lettera di affidamento a mezzo pec.

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o all'efficacia del contratto medesimo sarà di competenza esclusiva del Foro di Bari.

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Domenico LORUSSO

